



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

R.G.305-1/2024

Il Giudice Designato

Dott. Eduardo Savarese

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.11.2024, ha emesso la seguente

Ordinanza cautelare di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.

Tra

Consorzio F.....
..... IN LIQUIDAZIONE, (C.F.)
avente sede legale in via, n.,, in persona dei
Liquidatori e legali rappresentanti *pro tempore*, Dott. e
Dott. rapp.ta e difesa come in atti in virtù di procura alle liti dal Prof.
Avv. (C.F.) e
dall'Avv. (C.F.).

RICORRENTE

E

T..... S.P.A. (c.f.), con sede in,
Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, e T... S.P.A. –
T..... (c.f.), con sede in, Via,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli
Avvocati (c.f.),
(c.f.) e (c.f.) del foro
di, come da procura in atti.

RESISTENTE

Nonché

L..... – S.p.A., in persona dell'amministratore unico
dott.ssa, con sede in alla via n., C.F.



....., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.
(C.F.) in virtù di procura in atti.

I.... S.p.A., con sede legale in – –, via, n.,
c.f., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti
(c.f.) e (c.f.), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi ultimi in, via
delle, n. ..., giusta procura speciale in atti.

CONVENUTE NEL GIUDIZIO DI MERITO e CHIAMATE IN CAUSA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il Consorzio F..... proponeva, con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, ricorso cautelare in corso di causa, rappresentando che: i) pendeva tra il Consorzio e le proprie consorziate (con indicazione sintetica: T..., I..., I...), nonché la controllante di T..., T..., domanda di accertamento, comprendente domanda di accertamento negativo del credito, presso il Tribunale di Napoli (prima udienza celebrata in data 1° ottobre 2024, con rinvio per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025); ii) tale domanda di merito nasceva nel contesto di un non irrilevante tasso di litigiosità nei rapporti tra il Consorzio e alcune consorziate, e le consorziate nei loro rapporti reciproci, involgenti anche la posizione di una consorziata, I..... SRL, dichiarata fallita nel 2022 dal Tribunale di Napoli: alcuni giudizi pendono presso il Tribunale di Roma, altri presso il Tribunale di Napoli; iii) in particolare, T... aveva ottenuto, in data 28 novembre 2023, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma contro il Consorzio (per euro 5.218.770,40), opposto da quest'ultimo e, in sede di prima udienza, era stato richiesto di concedere al decreto efficacia provvisoriamente esecutiva ex art. 648 c.p.c.: il giudice di Roma emetteva ordinanza di accoglimento di tale istanza con provvedimento depositato il 16 ottobre 2024; iv) onde scongiurare il rischio che T.... aggredisse il patrimonio del consorzio F....., esso dunque richiedeva al Tribunale di Napoli, nell'ambito del menzionato giudizio di accertamento, di emettere idoneo provvedimento cautelare che ponesse un vincolo di indisponibilità sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto (e provvisoriamente esecutivo).



Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 24 ottobre 2024, questo giudice concedeva sequestro liberatorio ex art. 686 c.p.c. delle somme indicate, fissando udienza al 5 novembre 2024.

Il decreto viene di seguito riportato:

“Letto il ricorso cautelare n. 305-1/24 depositato nell’interesse dell’attore Consorzio F..... in data 22 ottobre 2024, col quale il Consorzio chiede emettersi sequestro conservativo o, in subordine, liberatorio avente ad oggetto le somme di danaro corrispondenti al credito vantato da T....., oggetto di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16 ottobre 2024;

ritenuto che, allo stato, sussiste sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora del sollecitato sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. posto che: a) il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma di opposizione a decreto ingiuntivo trova il proprio fondamento sull’accordo del gennaio 2021, laddove il presente giudizio di accertamento negativo ridonda sulle posizioni generalmente intese di credito/debito tra consorziate che il Consorzio attore, e ricorrente, in quanto ente in liquidazione, deve diligentemente amministrare, durante la pendenza di molteplici giudizi; b) si configura, dunque, un’obiettiva contestazione circa non solo e non tanto l’esistenza del credito di T..... verso il Consorzio, quanto, e soprattutto, un’obiettiva incertezza sul perimetro soggettivo degli adempimenti eventualmente dovuti dal Consorzio verso le singole consorziate, nel se e nel quanto; c) la contestazione deriva proprio dalla corretta interpretazione dell’accordo asseritamente raggiunto dinanzi al Tribunale di Napoli, e, secondo l’attore, e ricorrente, certamente opponibile a T..... (è questo, precisamente, l’oggetto del giudizio di merito); d) il sequestro liberatorio, per autorevole dottrina, esperisce una funzione eclettica, non solo servente allo scopo di liberare il debitore dalla cd. mora debendi, ma anche di assicurare al processo i beni oggetto dell’azione di accertamento del credito (tutelando il debitore, in specie, dalla prospettiva di un difficile recupero del bene, ove consegnato al creditore, e ove il giudizio di merito lo veda vittorioso: fattispecie tipicamente integrata dalla dazione di somme di danaro); e) il periculum riposa sulla duplice circostanza della possibilità di un’azione esecutiva imminente di T... contro il Consorzio e sulle incertezze di recupero alla luce del quadro finanziario della prima (le iniziative contro il Consorzio, in sede pre-fallimentare e di apertura della



liquidazione, intentate da T..., sono invece state oggetto di rinuncia). A tal proposito, le esigenze cautelari oggi ventilate dall'attore, e ricorrente, ben avrebbero potuto essere realizzate ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p.c.

(dunque, con idonea cauzione da parte di T...), ciò che non è avvenuto, come emerge dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di Roma;

considerato, infine, che il sequestro liberatorio ha precisamente la funzione di circoscrivere la pretesa creditoria precisamente a quanto oggetto di sequestro, coerentemente al tenore della previa messa a disposizione della somma con vincolo su di essa eseguita dal Consorzio nei confronti delle consorziate il 22 ottobre 2024;

ORDINA

Il sequestro liberatorio delle somme dovute a T... come da decreto ingiuntivo oggi opposto, per euro 5.218.770,40, oltre accessori come dovuti;

DISPONE

Ai fini dell'attuazione del sequestro, e stante la liquidazione in cui versa il Consorzio, che sia lo stesso debitore ad attuarlo, costituendo un conto dedicato al disposto sequestro liberatorio nella controversia di accertamento negativo del credito verso T..... R.G./2024 del Tribunale di Napoli, con vincolo di destinazione idoneo a non consentire alcun atto dispositivo su tale conto senza l'autorizzazione previa dell'autorità giudiziaria competente (...)"

In data 4 novembre 2024, le altre parti del giudizio (le tre consorziate e la controllante) depositavano memoria difensive, per il cui esame e per favorire una discussione in contraddittorio, il giudice rinviava al 12 novembre 2024. Dopo ampia discussione, il Tribunale si riservava.

Mentre le consorziate I.... e I....., convenute nel giudizio di merito, hanno aderito alla richiesta di sequestro formulata dal Consorzio, e, dunque, hanno ritenuto che il giudice dovesse confermare il sequestro liberatorio già emesso, T.. e T..... hanno contestato sia l'ammissibilità che la fondatezza delle richieste cautelari (e, dunque, anche del ricorso di questo giudice, reputato del tutto abnorme ed *extra ordinem*).

Preliminarmente, è necessario circoscrivere i confini della misura cautelare sollecitata. Il Tribunale condivide senz'altro con la difesa di T../T..... la conclusione per cui, in mancanza di un'azione di merito funzionale alla condanna all'adempimento ovvero all'accertamento di proprietà/possesso controversi sopra



una cosa, non possano dirsi integrati i requisiti delle pur sollecitate misure di, rispettivamente, sequestro conservativo e giudiziario. Il decreto concerneva esclusivamente il sequestro liberatorio, con implicito rigetto delle altre istanze, rigetto che qui deve trovare conferma esplicita, restando confinata la disamina al sequestro liberatorio.

A questo punto, il Tribunale passa ad esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti che intendono conseguire la revoca del sequestro liberatorio. Al fine di meglio intendere la portata di tali questioni e lo stesso merito cautelare, è opportuno richiamare, da un lato, il *petitum* dell'azione di merito pendente davanti a questo giudice e, dall'altro, ripercorrere, seppure sinteticamente, origine e sviluppo delle cause pendenti tra le parti presso i Tribunali di Roma e Napoli.

Nel giudizio di merito al cui interno il Consorzio attore propone ricorso cautelare in corso di causa, le conclusioni rassegnate in citazione sono le seguenti:

“In via principale: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che la quota di partecipazione al Consorzio F..... detenuta dal G..... T..... risulta unicamente pari alla misura del 7,687810 %, non sussistendo qualsivoglia forma di possibile attribuzione e/o misura partecipativa validamente opponibile nei confronti del Consorzio; 2) accertare e dichiarare, anche per l'effetto, ed in ogni caso per tutti i motivi esposti nel presente atto, che il Consorzio non risulta debitore di alcuna ulteriore somma nei confronti del G... t..... rispetto a quanto allo stesso già corrisposto in attuazione degli accordi pattiziamente assunti e di cui in epigrafe, e che, conseguentemente (ed al netto di quanto potrà, se del caso, essere corrisposto all'esito della complessiva attività liquidatoria, con il previo ed integrale pagamento di tutti i debiti facenti capo al Consorzio) nessuna somma è dovuta dal Consorzio a T..... (e ciò anche sulla base della fattura di T..... n. 2202300126 emessa in data 31 ottobre 2023) e/o nessuna partita debitoria facente carico al Consorzio sussiste in favore dello stesso G..... t.....; Sempre in via principale: 2) accertata e dichiarata la legittimità dell'applicazione delle norme previste da statuto, accertare e dichiarare, per l'effetto, che anche l'eventuale liquidazione del fondo consortile e/o di quanto residuerà all'esito del previo completamento delle attività di liquidazione in corso di esecuzione da parte del collegio dei liquidatori del F....., con l'integrale e preliminare pagamento dei debiti facenti capo al Consorzio, dovrà avvenire nel pieno rispetto, ed in



esecuzione, delle percentuali di partecipazione al Consorzio come statutariamente previste, ossia i) quanto alla società I..... S.p.A., in ossequio alla partecipazione della stessa di una quota del fondo consortile pari al 46,156095% (quarantasei virgola centocinquantaseimilanovantacinqueper cento), ii) quanto alla società I..... S.p.A., in ossequio alla partecipazione della stessa di una quota del fondo consortile pari al 46,156095% (quarantasei virgola centocinquantaseimilanovantacinqueper cento) e iii) quanto alla società T..... T..... E..... S.p.A., in ossequio alla partecipazione di una quota del fondo consortile pari al 7,687810% (sette virgola seicentottantasettemilaottocentodieci per cento) e/o, comunque, ed anche in via meramente subordinata, nella diversa misura che l'Ill.mo Tribunale vorrà se del caso accertare e/o determinare all'esito del presente giudizio; In ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la condotta, anche processuale, complessivamente posta in essere dal G..... T..... nei confronti del Consorzio, e compiutamente descritta e dedotta in epigrafe, risulta del tutto contraria ai più basilari principi di correttezza e buona fede oltre che al rispetto dei relativi canoni di correttezza e lealtà imposti dalla sussistenza e vigenza del rapporto consortile in essere, con ogni consequenziale effetto di legge derivante, ivi compreso la condanna al risarcimento dei danni, contrattuali e non, nella misura che sarà oggetto di accertamento e/o determinazione in corso di causa e/o comunque che sarà in ogni caso stabilita, anche in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Tribunale adito. Il tutto, in ogni caso con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite diritti ed onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.

Quanto al contenzioso specificamente relativo a T./T..... e Consorzio F....., dalla narrativa in fatto, condivisa in sostanza da tutte le parti del presente procedimento, emerge una fondamentale divergenza di vedute circa il corretto rapporto intercorrente tra due atti transattivi intervenuti tra le parti: il primo del gennaio 2020, il secondo raggiunto in ambito giudiziale davanti al Tribunale di Napoli, nell'ambito di una complessa trattazione di, per un verso, l'opposizione allo stato passivo proposta dal Consorzio F.... nei confronti del fallimento Intrapresa e, per altro verso, la domanda di apertura di liquidazione giudiziale avanzata da T..... contro il Consorzio medesimo (trattativa ove venne coinvolta la Regione Campania e che si concluse con una transazione tra Consorzio e Regione



che prevede il pagamento di euro 20.000.000,00 a carico della seconda e a vantaggio del primo). Mentre T../T..... ritengono che i due accordi (quello extragiudiziale del 2020 e quello originato da conciliazione giudiziale del 2023) coesistano, avendo ambiti di efficacia oggettiva e soggettiva diversificati, e che, dunque, il secondo non possa reputarsi assorbire e superare il primo, il Consorzio, e le altre consorziate qui costituite, sostengono che il secondo accordo, raggiunto dinanzi al Tribunale di Napoli, abbia natura “tombale” e riguardi tutte le posizioni inerenti ai rapporti tra il Consorzio e T../T..... (ciò che ha dato origine anche ad autonome azioni di accertamento proposte dalle consorziate I.... e I..... verso T....).

Poiché l'accordo transattivo del gennaio 2020 prevede la competenza esclusiva del foro romano, è lì che, pur dopo la conciliazione giudiziale, T.. e T..... hanno richiesto ed ottenuto, a novembre 2023, un decreto ingiuntivo che riposa sull'accordo del 2020, opposto dal Consorzio come sopra si è detto, e nell'ambito del quale è stata emessa recente ordinanza ex art. 648 c.p.c.

Ciò detto, è possibile vagliare le questioni preliminari sollevate.

I. INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE ADITO EX ART. 669 QUATER C.P.C.

Acquisito pacificamente il dato della inderogabile competenza funzionale del giudice del merito ex art. 669quater c.p.c. sulla decisione di istanza cautelare in corso di causa, viene eccepito che, poiché: a) tra il giudizio di merito qui pendente e l'opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Roma vi è un rapporto di litispendenza; b) il giudice adito per primo è il Tribunale di Roma; c) la competenza è dunque di quest'ultimo in base al principio della prevenzione, il giudice del merito esclusivamente competente, in via funzionale, a pronunciarsi su istanze cautelari in corso di causa, non è il Tribunale di Napoli, ma il Tribunale di Roma. A questo riguardo, basti osservare, ai fini della pronuncia cautelare, che le eccezioni preliminari già sollevate dalla difesa di T../T..... in ordine alla competenza del Tribunale di Napoli non sono state ritenute, da questo giudice quale giudice del merito, idonee a definire la controversia, e saranno esaminate in sede di decisione nel merito.

Tale statuizione deve trovare qui conferma, con la precisazione che, in mancanza di accertamento della denunciata litispendenza, e a fronte di un giudizio di merito di accertamento fondato sulla conciliazione giudiziale del 2023 e incidente su tutti gli aspetti utili a orientare la liquidazione del Consorzio secondo criteri certi e non



più contestabili, non può escludersi *in limine litis* (cautelare) la competenza funzionale di questo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 669quater c.p.c.

II.LA ASSERTITA INAMMISSIBILITÀ DEL SEQUESTRO LIBERATORIO IN ASSENZA DI UNA DOMANDA DI MERITO “COERENTE”.

Secondo la difesa di T./T....., mancherebbe il requisito della strumentalità dello strumento cautelare richiesto e concesso dal giudice. Giova trascrivere gli argomenti riassunti al punto 11 della memoria difensiva: *“Il requisito della strumentalità è quindi carente perché: (i) entro la maturazione delle preclusioni assertive, il Consorzio non ha offerto di adempiere alle pretese di T....., fondata sull'art. 4.3 dell'Accordo, subordinatamente all'accertamento negativo invocato, né ha chiesto di accertare l'idoneità dell'eventuale offerta allo scopo di evitare gli effetti della mora debendi; (ii) l'attore si è invece limitato a chiedere di accertare quale sia il corretto criterio di ripartizione del fondo consortile “previo completamento delle attività di liquidazione in corso di esecuzione da parte del collegio dei liquidatori del F....., con l'integrale e preliminare pagamento dei debiti facenti capo al Consorzio”; (iii) da tale accertamento può scaturire soltanto l'individuazione di una frazione ideale, essendo la liquidazione consortile ancora in corso, con la conseguenza che il residuo attivo non è né determinato né determinabile e il relativo credito delle consorziate risulterebbe inesigibile, dunque radicalmente improduttivo di mora debendi (si ricordi, infatti che l'art. 4.3 dell'Accordo regola la ripartizione tra le consorziate, a precise condizioni, delle somme pagate dalla Regione Campania, non le modalità di distribuzione del residuo attivo di liquidazione); (iv) in definitiva, nel presente giudizio il sequestro liberatorio non potrebbe assolvere alla sua tipica funzione strumentale all'accertamento dell'idoneità dell'offerta, ma si risolverebbe (come si è risolto per mezzo del decreto interdittale) nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sui generis in assenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 670 e 671 c.p.c. e delle stesse esigenze di garanzia e di non immutazione tipici dei sequestri conservativo e giudiziario”.*

Queste difese fondamentalmente riposano su due assunti: a) che il Consorzio abbia richiesto soltanto un accertamento dei corretti criteri di ripartizione tra consorziate, all'esito delle operazioni di pagamento dei debiti e ai fini del suo scioglimento e cancellazione; b) che la tipica funzione strumentale del sequestro liberatorio sia connessa all'accertamento dell'idoneità dell'offerta a adempiere da



parte del debitore nei confronti dell'asserito creditore e all'eliminazione degli effetti della mora del debitore. Sul primo assunto, è sufficiente richiamare le conclusioni dell'atto di citazione del Consorzio F..... sopra riportate, per appurare che l'azione proposta è articolata in più componenti, l'una delle quali sta proprio nel negare l'esistenza di residue obbligazioni pecuniarie gravanti sul Consorzio nei confronti della consorziata T..... (ovvero della sua controllante T...), anche, ma non solo, in riferimento alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo emesso a novembre 2023 e attualmente opposto. Sul secondo assunto si tornerà in seguito, insieme con le considerazioni riguardanti struttura e scopi del sequestro liberatorio.

III.ASSERITA IMPOSSIBILITÀ GIURIDICA DELL'ISTITUTO PROCESSUALE INVOCATO DAL CONSORZIO NEL CASO DI SPECIE.

La difesa di T../T..... deduce, ulteriormente, che le contestazioni mosse in questa sede dal Consorzio pretendono un risultato processuale giuridicamente impossibile. Una volta ottenuta l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., espressamente qualificata dal codice di rito come non impugnabile, la paralisi dell'efficacia esecutiva e dell'iniziativa esecutiva non può che discendere, come desumibile dal combinato disposto degli articoli 111 Cost. (riserva di legge in materia di giusto processo) e 623 c.p.c. (tassatività dei casi di sospensione dell'esecuzione da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione), da un provvedimento del giudice del merito ovvero del giudice dell'esecuzione. In specie, la difesa postula quanto segue: *“Ciò significa che il Consorzio, qualora avesse voluto far valere doglianze incidenti sull'efficacia esecutiva del titolo, non essendo l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. impugnabile, avrebbe dovuto perorare le proprie ragioni in seno al giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Roma oppure, qualora ne fossero sussistiti i presupposti, proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 ss. c.p.c. dinanzi al giudice competente”*.

Il Tribunale condivide le affermazioni ora riportate. Ma esse vanno integrate da una precisazione. Posto che è possibile “perorare le proprie ragioni in seno al giudizio di merito”, nel caso di specie questo giudizio, nella prospettiva del Consorzio, non è rappresentato dall'opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Roma, ma proprio e precisamente dal giudizio di accertamento intrapreso davanti al Tribunale di Napoli: e ciò perché, nell'ottica difensiva del Consorzio, il rapporto delle cause tra Roma e Napoli, lungi



dall'essere di litispendenza, integra invece una continenza che condurrebbe a radicare la competenza territoriale a Napoli. Ancora una volta, indipendentemente dalla bontà di questa ricostruzione, resta il fatto che il Consorzio ha fatto proprio quanto sollecitato dalla difesa di T../T..... ha perorato le proprie ragioni in seno al giudizio di merito, che esso ritiene quello, tra i diversi giudizi oggi pendenti tra le parti, dotato dello spettro soggettivo e materiale più ampio. Dunque, ancora una volta, si torna a una questione di competenza funzionale, sulla quale questo Tribunale si è già espresso: alcuna fattispecie di impossibilità giuridica è postulabile.

IV.L'AMMISSIBILITÀ DEL SEQUESTRO LIBERATORIO.

Oltre a ritenere inammissibile il sequestro per carenza di nesso strumentale, la difesa di T../T..... indica una distinta e aggiuntiva ragione di inammissibilità nel fatto che il sequestro liberatorio è stato emesso dopo che la pretesa creditoria è stata consacrata in titolo esecutivo giudiziale (pur se provvisoriamente esecutivo). Ai sensi dell'art. 687 c.p.c., *“Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”*.

Nel suo più recente arresto sull'istituto in esame, la Corte di cassazione ha rilevato che per *“la giurisprudenza di questa Corte il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 cod. proc. civ., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sull'individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta (Cass. 14 luglio 2003, n. 10992; 28 settembre 1996, n. 8577). Funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio. È quindi estranea al sequestro liberatorio sia la funzione di garanzia tipica del sequestro conservativo, che si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva (art. 686 cod. proc. civ.), sia la funzione su cui poggia il sequestro giudiziario, quella*



cioè di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tra le parti, in ordine alla proprietà o al possesso legittimi, da parte dell'uno o dell'altro. Lo spossessamento che connota il sequestro giudiziario, come si evince dal rinvio all'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 677 e 605 ss. cod. proc. civ.), resta estraneo al sequestro liberatorio, in cui è lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura. Il sequestro liberatorio, per la rilevata estraneità alla funzione di garanzia, resta anche indipendente dall'azione esecutiva che il creditore potrà esercitare, tant'è che solo per il sequestro conservativo è prevista la conversione in pignoramento. Ne discende che l'attuazione del sequestro liberatorio non si modella secondo le altre due forme di sequestro. Spetta al giudice che dispone il sequestro stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo, ivi compresa la possibilità di chiamare a custodire l'oggetto del sequestro lo stesso debitore che si è attivato per ottenere il provvedimento. La legalità delle forme del sequestro liberatorio, idonee a determinare l'effetto di evitare la mora debendi, dipendono in ultima analisi dal contenuto del provvedimento del giudice che lo ha disposto e che ne fissa le modalità di attuazione. Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che le modalità del sequestro erano state determinate dal giudice di primo grado, con provvedimento non gravato da reclamo e pertanto idoneo a produrre gli effetti tipici della misura, ed erano consistite nel vincolo apposto sul libretto bancario che ne determinava l'indisponibilità per il debitore. La modalità del sequestro è stata ritenuta dal giudice di merito conforme al provvedimento che lo ha disposto, con giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede in quanto non inerente alla misura cautelare quale fatto processuale, ma quale fatto costitutivo degli effetti di diritto sostanziale. Tanto è sufficiente per ritenere conseguito l'effetto di evitare la mora debendi.

Non può da ultimo farsi riferimento a Cass. 11 settembre 2014, 19157, che ha ritenuto inidoneo al fine di evitare la mora debendi il versamento della somma dovuta su libretto di deposito al portatore intestato al nome della parte creditrice, in quanto nella specie non era intervenuto il provvedimento di sequestro liberatorio, provvedimento invece intervenuto nell'odierna controversia.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "posto che la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non



quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tipica del sequestro giudiziario, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo” (Corte di cassazione, Sentenza n. 12727 del 14-05-2019).

La sentenza (il cui paragrafo rilevante è stato interamente riportato) evidenzia un pronunciamento di legittimità, che richiama suoi precedenti conformi, confermativo dell’insegnamento classico della dottrina processualcivilistica in ordine alla funzione, principale e anche fisiologica, del sequestro liberatorio il quale, nell’ottica dell’incertezza sull’adempimento dell’obbligazione, consente al debitore che voglia adempiere, e che tuttavia si trovi in situazioni di incertezza sugli elementi costitutivi dell’adempimento dell’obbligazione su di esso gravante, di “autovincolarsi” a seguito di specifico ordine giudiziario, per assicurarsi l’effetto di evitare le conseguenze negative dell’inadempimento in punto di *mora debendi*. Il caso da cui origina la pronuncia riguardava precisamente una controversia sulla produzione di siffatte conseguenze negative collegata alle modalità attuative di un’ordinanza di sequestro liberatorio: il fulcro della pronuncia, in effetti, ruota attorno a quelle modalità (modalità assai flessibili viste le profonde differenze con la struttura e gli effetti degli altri due tipi di sequestro, il conservativo e il giudiziario, rispettivamente, ex artt. 670 e 671 c.p.c.).

La sentenza citata non si pronuncia su altre possibili finalità del sequestro liberatorio, né confina in termini di esclusività della funzione il sequestro liberatorio al solo scopo di evitare gli effetti della mora del debitore.

La formulazione letterale dell’art. 687 c.p.c. si riferisce a tre ipotesi strutturate nel modo della processione dalla proposizione più generale a quella più specifica: contestazione dell’obbligazione, incertezza sui modi dell’adempimento – ovvero della consegna –, incertezza sull’idoneità della cosa offerta. Tre ipotesi di possibile controversia giudiziale, dunque, in attesa della cui risoluzione il giudice può (nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale svolto alla luce delle circostanze concrete del caso sottopostogli) disporre il sequestro liberatorio su istanza del debitore.

Ora, come si è detto ampiamente nella parte che precede, quando si è inquadrata la questione della competenza funzionale del giudice adito, qui il debitore contesta che esistano debiti attuali nei confronti di T..... (e comunque di T.. anche quale



sua cessionaria), tale contestazione avendo dato origine a un'azione (anche) di accertamento negativo del credito collegata alla statuizione in ordine alle corrette modalità di ripartizione tra i consorziati delle somme residue in capo al Consorzio in via di liquidazione. La prestazione è stata offerta, dal Consorzio, il 22 ottobre 2024, specificamente con riferimento alla contestazione dell'obbligazione e alla necessità di messa a disposizione di somme con vincolo di destinazione. In questi termini, non si ravvede alcuna inammissibilità del sequestro liberatorio sollecitato dal Consorzio.

Occorre invece soffermarsi più ampiamente sulla questione dell'ammissibilità del sequestro liberatorio quando il creditore abbia intanto conseguito un titolo esecutivo consacrante la propria pretesa creditoria. Su tale profilo, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, tende a escludere l'ammissibilità dello strumento. In un suo risalente arresto, la Corte di cassazione ha affermato che *“Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. è una controversia circa l'obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale forma di sequestro non è più ammissibile in presenza d'un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere - salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in sede cognitoria - a norma dell'art. 494 cod. proc. civ. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta”* (Cass. 21 aprile 1990, n. 3354). Nella giurisprudenza di merito si segnala l'arresto, anch'esso risalente, del Tribunale di Milano, secondo cui: *“Non è ammissibile il sequestro liberatorio in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, anche se provvisorio, recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, restando comunque al debitore esecutato, come rimedi atti a scongiurare il periculum in mora che il sequestro liberatorio intenderebbe prevenire, in generale, il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario ed il deposito della somma richiesta ex art. 494 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., nonché, nel caso specifico di titolo esecutivo provvisorio ex art. 648 c.p.c., l'imposizione di cauzione al creditore ex art. 648, comma 2, c.p.c.”* (Trib. Milano, 20 luglio 1995; Trib. Napoli, 20 marzo 2017, in un caso di sequestro liberatorio richiesto in sede di opposizione a precetto, ritenuto inammissibile nella sentenza



che tale opposizione rigettava). Il Tribunale di Roma giustifica l'inammissibilità perché, diversamente opinando, "sarebbe sminuita l'efficacia esecutiva del titolo" (Trib. Roma, 20 gennaio 2006).

Dalla giurisprudenza edita ora richiamata, dunque, emergono tre linee direttrici: a) una volta che il credito sia accertato in un titolo esecutivo giudiziale, il rischio della *mora debendi* è neutralizzato nel modo più semplice, fisiologicamente individuato dal pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.); b) di fronte a un asserito *periculum in mora* che il sequestro liberatorio mirerebbe a scongiurare, l'ordinamento offre rimedi tipici: la richiesta, al giudice dell'impugnazione, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo impugnato ovvero, nel caso di ordinanza ex art. 648 c.p.c. (non impugnabile), la richiesta che il creditore presti idonea cauzione; c) una volta che il credito sia accertato da un titolo esecutivo giudiziale, concedere un sequestro liberatorio "sminuirebbe" l'efficacia esecutiva riconosciuta dall'ordinamento giuridico: insomma, l'efficacia esecutiva di titolo giudiziale prevarrebbe, per sua natura intrinseca, sul sequestro e le sue esigenze cautelari.

Occorre soffermarsi sul punto b) ora richiamato, laddove il Tribunale di Milano ritiene che il *periculum* sarebbe scongiurato, nello specifico caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla presenza di una cauzione. Di quale *periculum* sta discutendo il Tribunale? Non certo quello di evitare la maturazione delle conseguenze della *mora debendi*. Il creditore che presta cauzione tutela il debitore dal rischio di non riuscire a ripetere l'adempimento di obbligazione contestata che poi sarà accertata essere non dovuta (con revoca del decreto ingiuntivo). La cauzione garantisce il buon esito di quel pagamento "salvo ripetizione" contemplato dallo stesso art. 156 disp.att. c.p.c. con riferimento al pagamento di somme di danaro in mano all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c.p.c. Ebbene, nulla osta a ritenere che questa specifica funzione cautelare (assicurare al debitore che contesti l'esistenza stessa dell'obbligazione non solo l'effetto di paralizzare la *mora debendi*, ma anche la possibilità di conseguire il 'congelamento' della potenziale azione esecutiva in ipotesi suscettibile di essere avviata sulla base di un titolo giudiziale esecutivo, in attesa della decisione sul merito della controversia) sia connaturata allo strumento del sequestro liberatorio così come definito nella sua struttura dall'art. 687 c.p.c.: in effetti, il debitore, che è pronto ad adempiere ma contesta i presupposti dell'adempimento, può avere



fondati timori di non riuscire a ripetere il suo pagamento “provvisorio” e questo timore è parte integrante della complessiva attitudine volta alla contestazione sull’esistenza stessa dell’obbligazione, la quale costituisce una delle condizioni del sequestro liberatorio. Il fatto che l’ordinamento preveda una serie di strumenti atti a consentire al debitore di paralizzare l’azione esecutiva del creditore quando il primo contesti l’esistenza dell’obbligazione verso il secondo non esclude che una funzione astratta dello stesso tipo possa sorreggere l’iniziativa cautelare del debitore ex art. 687 c.p.c. In specie, si tratta di strumenti delineati per specifiche fattispecie e per le coerenti finalità sottese alle stesse.

Con riguardo ai titoli giudiziali impugnabili, l’art. 283 c.p.c. e l’art. 373 c.p.c. riguardano il potere processuale della parte soccombente di chiedere alla corte del gravame di inibire l’efficacia esecutiva di, rispettivamente, le sentenze di primo e di secondo grado (se dotate di tale efficacia): è chiaro che tali strumenti riguardano le vicende dei rimedi impugnatori e sono regolate da principi ispirati dal regime generale delle stesse impugnazioni, caratterizzate dall’esistenza di un accertamento giudiziale compiuto, in primo o addirittura in secondo grado.

Con riguardo al pagamento nelle mani dell’ufficiale, è evidente che la *ratio* della disposizione dettata dall’art. 494 c.p.c. risiede nella precisa volontà del debitore di non voler subire l’azione esecutiva, provvedendo a un pagamento volontario con certe forme garantite a vantaggio suo e del creditore, ma destinato a finire nella disponibilità del creditore e, dunque, incapace di proteggere dal rischio della irripetibilità di quanto indebitamente versato.

Con riguardo all’ordinanza ex art. 648 c.p.c., il debitore potrà chiedere al giudice di imporre al creditore idonea cauzione nel caso in cui al decreto ingiuntivo opposto venga riconosciuta efficacia, in tutto o in parte, esecutiva. La concessione di siffatta cauzione, com’è noto, è riferibile all’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento del giudice istruttore e non integra una condizione legale cui sia subordinata l’ordinanza concessiva della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Si tratta di garanzia la cui necessità emerge e si apprezza nel contesto specifico della peculiare vicenda giudiziaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel cui ambito essa sorge. Inoltre, si tratta di una misura che incide, anche pesantemente, sulla sfera patrimoniale non del debitore che la sollecita, ma del creditore sul quale è imposta (pur all’interno di un’opposizione a decreto ingiuntivo reputata fondata su ragioni di non pronta soluzione, a fronte di



un valido *fumus* sottostante la pretesa creditoria, tanto da far concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto).

Poste queste funzioni degli istituti evocati dalla giurisprudenza sopra richiamata come ostativi alla concessione del sequestro liberatorio a fronte dell'esistenza di un credito accertato da titolo giudiziale esecutivo, ciò che, nell'applicazione degli istituti processuali, deve essere scongiurato è che una parte possa piegare gli istituti a finalità improprie (con abuso del processo) o raggiungere obiettivi ricollegabili a ben specificate fattispecie mediante il ricorso a strumenti ultronei. In altri termini, di certo il sequestro liberatorio non può assumere il ruolo di istituto generale deputato a essere richiesto dal debitore che non abbia ottenuto l'esito sperato ricorrendo agli strumenti invocabili o invocati nelle sedi appropriate. Ma questa delibazione dipende precisamente dal *fumus* sottoposto dal debitore al vaglio dell'autorità giudiziaria: ove, per esempio, questo coincida con le doglianze dedotte (o deducibili) nei mezzi di impugnazione (con richiesta o meno di sospensiva), ovvero con le doglianze dedotte (o deducibili) nell'opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta o meno di cauzione), il giudice del cautelare avrà gioco facile a rilevare che quella richiesta non sarebbe altro che la duplicazione, dinanzi a un giudice funzionalmente del tutto incompetente, di beni della vita richiesti (o richiedibili) altrove.

Tuttavia, nel caso in esame, proprio perché il presente giudizio cautelare è collegato a un giudizio di merito di accertamento che non è *prima facie* incontestabilmente sovrapponibile (come sommariamente si è enunciato in questa sede in riferimento all'eccezione di incompetenza funzionale e alla pretesa ricorrenza di una fattispecie di litispendenza) al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore, di fronte a una complessa situazione di interconnessione tra distinte azioni giudiziali, non potrebbe incidere in alcun modo, in relazione al fondato timore di non ripetere le somme dovute (e da gestire nell'interesse della corretta liquidazione del patrimonio del consorzio a vantaggio di tutte le consorziate), con lo strumento né dell'art. 494 c.p.c. (perché si tratterebbe di pagamento destinato alle mani del creditore), né dell'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte del carattere non impugnabile dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e della scelta, del tutto legittima, di non sollecitare a carico del creditore l'imposizione di una cauzione, nell'ambito di una vicenda specifica solo in parte oggettivamente e soggettivamente connessa con l'azione di accertamento



pendente dinanzi a questo giudice. Ecco che la concreta vicenda sottoposta al giudice (funzionalmente competente in quanto giudice della causa di merito di accertamento introdotta dal Consorzio) non è riducibile a una qualche forma di “abuso” o ricorso indebitamente duplicante altre, e pertinenti, iniziative giudiziarie. Piuttosto, l’offerta della prestazione dal debitore al creditore, quando il primo contesti l’esistenza dell’obbligazione non in un solo giudizio, ma in diversi giudizi pendenti di fronte a giudici diversi e rispetto ai quali le questioni di competenza (litispendenza, connessione, continenza) non sono state ancora risolte nell’ambito dei giudizi di merito, può fondare la richiesta del debitore stesso di sollecitare al giudice di una di tali cause il sequestro liberatorio delle somme che, in altro e connesso giudizio, siano state riconosciute come dovute ex art. 648 c.p.c.: e questo non perché l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. diventi impugnabile, di fatto, in altro giudizio, ma per la fisiologica dinamica per cui pretese e domande che danno luogo a diverse iniziative giudiziarie producono apprezzamenti fattuali in ipotesi diversi, in tutto o in parte. Si pensi solo alla circostanza, rilevantissima nel caso di specie, per cui, mentre l’opposizione a decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente i rapporti tra T.../T..... e il Consorzio, il giudizio di merito nel cui ambito è insorto il presente incidente cautelare riguarda i rapporti del Consorzio con tutte le sue consorziate, tanto che non avrebbe rilievo alcuno, in questo caso, l’istituto dell’espromissione dell’obbligato ex art. 109 disp.att. c.p.c., pure invocato dalla difesa della resistente in occasione della discussione orale (ed infatti pendono davanti al Tribunale di Roma, non solo il già menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Consorzio, ma distinti giudizi di accertamento negativo dello stesso credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, avviati da altre consorziate: in specie, da I..... contro T..... e da I. contro T....., giudizi attualmente riuniti per l’udienza del prossimo 16 dicembre 2024). Di più, nella fattispecie al vaglio di questo giudice, è proprio l’emissione dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. in altro, e connesso, giudizio, a rendere evidente l’esigenza cautelare insorta nel giudizio di merito pendente davanti a questo Tribunale.

Dunque, e in conclusione, l’efficacia esecutiva del titolo giudiziale, se in linea di principio condurrà a una declaratoria di inammissibilità ove le esigenze cautelari invocate dal debitore avrebbero dovuto e potuto essere fatte valere in altre sedi a ciò deputate, non consente di postulare l’esclusione assoluta e inderogabile del



ricorso al sequestro liberatorio, quando esso risulti l'unico mezzo residuo al debitore per liberarsi dal rischio di non riuscire a ripetere dal proprio creditore le somme relative a un'obbligazione pecuniaria che egli integralmente contesti come non dovuta. Che, fattualmente, il debitore non abbia ritenuto di sollecitare la cauzione in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., non toglie che quel debitore possa offrire l'adempimento proprio a seguito dell'ordinanza esecutiva ex art. 648 c.p.c. nel quadro di un correlato e più ampio accertamento giudiziario e possa, senza imporre nulla al proprio creditore, frattanto divenuto titolare di un diritto di credito esigibile *in executivis*, chiedere invece al giudice di imporre un vincolo di indisponibilità sulle somme offerte nell'attesa che quel giudizio di accertamento giunga alla sua conclusione.

V. Il merito cautelare.

Nel caso all'esame del Tribunale in questa sede cautelare, è evidente che le osservazioni e le statuizioni articolate intorno alle questioni preliminari di competenza e ammissibilità si rivelano particolarmente rilevanti per la decisione del merito (cautelare): ed infatti, se è vero che, ad oggi, questo Tribunale è stato investito di un'azione di accertamento, anche negativo, avviata dal Consorzio perché si stabilisca che non vi sono ancora somme che il Consorzio debba versare né a T.... né a T....., che i rapporti tra le consorziate e il Consorzio di debito e credito sono regolati in via completa e definitiva (non dall'accordo del 2020) ma solo e soltanto dalla conciliazione intervenuta davanti al Tribunale di Napoli come sopra richiamata, che i liquidatori dovranno ripartire il fondo consortile secondo certe percentuali come indicate in citazione e negli atti conseguenti, se, dunque, quest'azione pende, come pende, allora ne deriva che l'esistenza di obbligazioni residue in capo al Consorzio verso T../T.... è del tutto contestata e, sulla base di tale contestazione, il Consorzio, dopo l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in altro giudizio, ha ritenuto di offrire le somme recate dal decreto ingiuntivo opposto e, quindi, di sollecitare al tribunale competente per il merito un sequestro liberatorio in corso di causa. Il *fumus* del sequestro liberatorio è per ciò stesso integrato.

Quanto al *periculum*, alla luce della lunga discussione orale intervenuta all'udienza del 12 novembre 2024, questo giudice ritiene particolarmente importante sottolineare che il pericolo rilevante ai presenti fini cautelari non esige che vi siano, in capo a T.. o a T....., indizi di insolvenza, e neppure di crisi,



attuali. Dunque, va fugato anche il dubbio che in questa sede si voglia far emergere un'insolvenza che poi il tribunale civile dovrà segnalare al PM competente ai fini delle iniziative dovute nel senso della richiesta di apertura di liquidazione giudiziale a carico della controllante o della controllata (consorzata). Niente di tutto ciò: come già si è detto discorrendo dell'ammissibilità dello strumento, proprio la potenziale funzione eclettica del sequestro liberatorio, in base alle specifiche esigenze di tutela rispetto all'adempimento dell'obbligazione che contornano il debitore, consente di declinare il *periculum* caso per caso, tenendo conto delle circostanze della vicenda concreta (com'è regola generale, peraltro, per ogni accertamento soprattutto cautelare), e, quindi, di valorizzare lo specifico timore che il debitore avanzi che, in quelle circostanze, quel creditore possa poi non essere in grado di ripetere ciò che si riveli successivamente essere stato indebitamente riscosso.

Ora, i seguenti fattori devono essere valorizzati: a) il tasso di litigiosità tra Consorzio e consorziate è elevatissimo, come testimonia la vita intera del consorzio nelle sue dinamiche fondamentali, e come più di recente provato dalle plurime cause intentate negli ultimi anni, in parte transatte, in parte invece pendenti di fronte a diversi Tribunali e su molteplici, differenziati aspetti (si pensi alle questioni relative ai rapporti tra il Consorzio e I..., oggetto di altro giudizio pendente di fronte ad altro giudice del Tribunale di Napoli): trattasi di controversie giudiziarie obiettivamente complesse, con questioni di competenza ancora da risolvere, il cui definitivo dipanamento (salvo che intervenga un auspicabile accordo davvero tombale) richiederà, secondo una regola di comune apprezzamento, molti anni ancora; b) la pacifica circostanza che oggi chi si oppone al sequestro siano società che vantano relevantissime commesse in Libia (indipendentemente dall'instabilità politica di questo paese) costituisce indice della ineludibile, e del tutto fisiologica, mutevolezza dei ricavi nel tempo. Il *periculum* è, insomma, lapalissiano, e riguarda ugualmente tutte le consorziate. A conclusione dell'iter motivazionale, il Tribunale ritiene che vada però aggiunto un ultimo tassello, più sistematico rispetto alla vicenda giudiziaria specifica da cui è insorta l'iniziativa cautelare del Consorzio F....: una cosa, infatti, è certa. Soltanto l'intervento conciliativo del Tribunale è riuscito, in meno di un anno, a sbloccare l'annoso, incancrenito contenzioso che opponeva il Consorzio e la Regione Campania. Soltanto quell'intervento ha indotto la Regione a versare



l'ingente somma di 20 milioni di euro. Del quale tutte le consorziate beneficeranno. Che da quella conciliazione derivino ulteriori controversie è segno di un'obiettiva irriducibilità di posizioni tra le consorziate, almeno tra alcune, e tra queste e il Consorzio: in disparte ogni considerazione sulla ragionevolezza di questa *litigation strategy* a oltranza, che ciascuna delle parti potrà liberamente apprezzare e perseguire, ciò che rileva, proprio ai fini di dimostrare l'opportunità elevatissima di concedere la misura del sequestro liberatorio ("il giudice può" disporre questo strumento, come si è detto), è l'emersione di una conflittualità talmente accesa da rendere, se non impossibile, impervia la prosecuzione efficace ed efficiente delle operazioni liquidatorie. In questo specifico contesto, allora, il vincolo di indisponibilità già ordinato con decreto *inaudita altera parte* costituisce il perfetto temperamento delle esigenze del Consorzio di non disperdere definitivamente somme destinate in ipotesi ad altri consorziati e dell'esigenza dei creditori oggi contestati di vedere preservata integralmente la propria ragione di credito.

Per concludere, infine, occorre dare risposta alla sollecitazione del difensore di T../T....., formulata nella discussione orale, e cioè la domanda che segue: "che sorte avrà questo sequestro una volta definito il merito della controversia di accertamento sottoposta dal Consorzio al Tribunale di Napoli?". La sorte del sequestro sarà la seguente: ove l'azione di accertamento risulterà fondata, e non dovute somme né a T.. né a T....., le somme torneranno disponibili per il Consorzio; ove, invece, quell'azione risultasse infondata, le somme vincolate, che avranno generato anche interessi al tasso legale, saranno svincolate a beneficio esclusivo del creditore (in un tempo in cui il coordinamento tra i giudizi romani e quelli napoletani sarà, anch'esso, stato risolto).

P.Q.M.

Conferma il sequestro liberatorio nei medesimi termini di cui al decreto reso *inaudita altera parte* in data 24 ottobre 2024. Spese al merito.

Napoli, il 20 novembre 2024

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

